



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio primo - Affari generali

Roma, 4 OTT. 2011

Prot. 132/2/ 1317 /MM/I

6 OTT 2011
IL PROCURATORE GENERALE
(dott. Angelo Curto)

Alla Procura Generale
della Repubblica di
TRIESTE

OGGETTO : Programma Esperti Nazionali in Formazione Professionale. Quesito

E' pervenuto in data 27 giugno u.s. un quesito da codesta Procura Generale con il quale si chiedevano chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti del rapporto di lavoro prestato da una dipendente, funzionario contabile, in qualità di distaccata presso gli organismi comunitari nell'ambito del programma indicato in oggetto, in particolare se nel periodo di riferimento avesse diritto alla corresponsione dei buoni pasto e al riconoscimento del lavoro straordinario per il lavoro prestato in eccedenza quello ordinario nonché se le giornate di viaggio potesse considerarsi come attività lavorativa.

In proposito si rappresenta quanto segue:

- Il programma di formazione presso la Commissione Europea è stato proposto in favore di funzionari della pubblica amministrazione selezionati sulla scorta di un bando di concorso pubblicato sul sito degli Affari Esteri e diffuso da questa Direzione Generale con nota Prot. 132/2/1718/MM/mt/I del 19/11/2010. Poiché il programma di Esperti nazionali in Formazione Professionale ha carattere essenzialmente formativo, non è previsto alcun tipo di rimborso spese o indennità di missione da parte degli organismi comunitari.
- La dott.ssa ha presentato la propria candidatura ed ha ricevuto da parte del Direttore Generale Reggente del Personale in data 26.11.2010 il nulla osta al distacco presso i servizi della Commissione Europea per tutta la durata

dell'incurico, nella quale si precisava che la retribuzione e gli oneri previdenziali ed assicurativi rimanevano a carico di questa Amministrazione. Il Ministero degli Esteri con la mail di posta certificata del 14 febbraio u.s. comunicava che la dott.ssa era stata selezionata per il 1° semestre 2011.

- Conseguentemente la dott.ssa è stata distaccata dal 1 marzo al 31 maggio 2011 presso la Commissione Europea. Nel provvedimento a firma di questo Direttore Generale è specificato che questa Amministrazione provvede alla retribuzione ed all'assunzione degli oneri previdenziali ed assicurativi, con l'esclusione dell'indennità di missione e del rimborso spese.
- La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 32 d.lgs.165/2001 nonché nella Decisione della Commissione n. C(2008) 6866 del 12.11.2008 Titolo II relativa agli esperti nazionali distaccati che ha sostituito la precedente decisione del 27.02.2004 (vedasi il titolo II della decisione ed in particolare l'art.29 comma 2 che richiama per analogia l'art 1 paragrafi 1,3,4,5 del regime degli END nonché l'art.34 del medesimo titolo II).

Tutto ciò premesso ed avendo acquisito il parere della competente Direzione del Bilancio e della Contabilità si fa presente che, ad avviso di questa Direzione Generale, alla dott.ssa non possono essere corrisposti i buoni pasto in quanto gli stessi sono attribuiti per agevolare la prestazione lavorativa nei giorni in cui il dipendente ne ha diritto e consentono la consumazione del pasto, in quello stesso giorno negli esercizi commerciali italiani convenzionati con le società erogatrici.

Quanto alle ore svolte dalla dott.ssa oltre l'orario d'obbligo settimanale, non possono essere considerate lavoro straordinario retribuibile in quanto quest'ultimo è per sua natura imprevedibile e non programmabile e tale non può essere certamente considerata l'attività di formazione. Tuttavia in considerazione della modulazione diversificata del proprio orario di lavoro, residua la facoltà della dipendente di richiedere la fruizione dei riposi compensativi per le ore prestate oltre l'orario ordinario.

Con riferimento all'ulteriore richiesta avente ad oggetto il riconoscimento dei giorni 28 febbraio e 1 giugno c.a. impiegati per il viaggio di andata e ritorno come presenza in servizio si ritiene che, in base alla normativa contrattuale vigente tale riconoscimento non possa essere operato.

IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto Piscitello